

**ASSI**  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



**DETERMINAZIONE N. 817 DEL 31/7/2012**

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE. ADEGUAMENTO ISTAT DEI PREZZI RELATIVI AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, 283/A ROMA, STIPULATO CON MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*";

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*";

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

**VISTO** il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice degli appalti pubblici*" e, in particolare, l'art. 115 "*Adeguamenti dei prezzi*";

**VISTA** la determinazione del Segretario generale n. 1776 in data 8 marzo 2010 con la quale l'Ente, ora Agenzia, ha aderito alla convenzione stipulata tra CONSIP spa Manital Società Consortile concernente i servizi di *Facility management* (manutenzione impiantistica, pulizia e igiene ambientale, reception e facchinaggio) per la sede dell'Agenzia, per la durata di quattro anni, a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2014;

**CONSIDERATO** che sono stati richiesti i servizi per un valore complessivo, per l'intero quadriennio, di € 2.553.336,55, oltre Iva;

**VISTA** la propria determinazione n. 198 in data 9 marzo 2012 con la quale è stato approvato l'atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura per la variazione delle modalità operative dei servizi;

**TENUTO CONTO** che le variazioni delle prestazioni intervenute hanno ridotto di circa € 100.000,00 l'importo annuo da corrispondere alla predetta Società;

# ASSI

successore ex lege UNIRE

legge n. 111 del 15 luglio 2008



UNIRE  
gente e cavalli

**VISTA** la nota del 12 luglio 2012, acquisita al protocollo dell'Agenzia in data 16 luglio 2012 al n. 45117, con la quale la Società Consortile Manital chiede l'adeguamento ISTAT dei prezzi contrattuali, come previsto dal paragrafo 8, art. 9, comma 4 e art. 10, comma 4 del contratto;

**PRESO ATTO**, infatti, che il capitolato tecnico della gara Consip, al paragrafo 8, stabilisce, tra l'altro, che sul canone *“annualmente verrà applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificate nell'anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale richiesta del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell'Ordinativo Principale di Fornitura”*;

**ACCERTATO** che l'aggiornamento viene calcolato annualmente sulla base delle maggiorazioni connesse con l'aumento dei prezzi al consumo (indice FOI), così come specificato dall'ISTAT, che, per l'anno 2012, è pari al 3,2%;

**CONSIDERATO**, pertanto, necessario, anche ai sensi dell'art. 115 del d. lgs. n. 163/2006 citato, procedere all'aggiornamento del prezzo contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2012;

**DATO ATTO** che la variazione percentuale rispetto allo scorso anno è pari al 3,2%;

**CONSIDERATO** che detta percentuale verrà applicata in aumento al corrispettivo spettante alla Manital Società per i Servizi Integrati per il periodo dal 1° gennaio 2012, determinando un incremento dell'importo del canone mensile calcolato nel modo seguente

	Importo convenzione a decorrere 1/1/2011 ( det .n. 358/2011 approvazione atto aggiuntivo)	Atto aggiuntivo 2012 (det. n. 29/2/2012)	Rivalutazione 3,2% dal 1° gennaio 2012
pulizie	16.371,02 + iva	12.587,32 + iva	12.983,21 + iva
manutenzione	14.077,18 + iva	11.381,49 + iva	11.739,95 + iva
reception	19.166,67 + iva	16.483,33 + iva	17.009,66 + iva
facchinaggio.	3.579,74 + iva	3.579,74 + iva	3.694,29 + iva

**ATTESO**, pertanto, che, a seguito dell'aumento sopra descritto, l'importo presunto del canone mensile del richiamato contratto di appalto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene rideeterminato in € 45.427,11 + Iva;

**VISTA** la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

**VISTA** la deliberazione del Commissario del 22 maggio n. 38 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

**VISTO** il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1° giugno 2012 n. 40 con il quale si dispone che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio di previsione 2012;

**CONSIDERATO** che la spesa in oggetto, essendo inerente all'adempimento di obblighi di legge e di contratto, è da ritenersi obbligatoria secondo le indicazioni di cui alle richiamate note;

**VISTI** i capitoli 112.150 "Manutenzione immobili", 112.070 "Spese di pulizie", 112.080. "Spese di vigilanza", 112.220. "Trasporti e facchinaggi" del bilancio di previsione 2012,

#### **D E T E R M I N A**

di riconoscere, ai sensi dell'art. 115 del d. lgs. n. 163/2006, come previsto anche dal paragrafo 8 del Capitolato tecnico e dall'art. 10, comma 4, della convenzione stipulata tra CONSIP e MANITAL Società Consortile per i Servizi Integrati, l'adeguamento dei prezzi delle attività a canone, come da richiesta del 16 luglio 2012 prot. n. 45117, con decorrenza 1° gennaio 2012, nella percentuale del 3,2%, secondo l'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

La maggior spesa derivante dall'adeguamento ISTAT pari ad € 9.864,80 + Iva per il periodo 1° gennaio - 31 luglio 2012, dovrà essere ripartita e imputata come segue:

- al cap. 112.150. "Manutenzione immobili" costo presunto di € 2.548,19 + Iva;
- al cap. 112.070. "Spese di pulizie" costo presunto di € 2.820,72 + Iva;
- al cap. 112.080. "Spese di Vigilanza" costo presunto di € 3.692,06 + Iva di cui € 1.010,00 + Iva da impegnare ad integrazione;
- al cap. 112.220. "Trasporti e facchinaggi" costo presunto di € 802,55 + Iva.

Si precisa che gli importi sopra indicati gravano sugli impegni già assunti nell'anno 2012, ad eccezione fatta dell'importo per la spesa per la vigilanza che necessita di un'integrazione di € 1.010,00 + Iva, che verrà impegnata sul capitolo 112.080 "Spese di vigilanza" dell'esercizio finanziario 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta

